

		SENT. N. 114/2026/R	
		REPUBBLICA ITALIANA	
		IN NOME DEL POPOLO ITALIANO	
		LA CORTE DEI CONTI	
		SEZIONE GIURISDIZIONALE	
		PER LA REGIONE EMILIA-ROMAGNA	
		composta dai seguenti magistrati:	
	Vittorio RAELI	Presidente	
	Riccardo PATUMI	Consigliere	
	Khelena NIKIFARAVA	Primo Referendario relatore	
		ha pronunciato la seguente	
		SENTENZA	
		nel giudizio di responsabilità iscritto al n. 46677 proposto a istanza della	
		Procura Regionale presso la Sezione Giurisdizionale per la Regione Emilia-	
		Romagna della Corte dei conti nei confronti di	
		Sabrina ARCANGELI (C.F. RCNSRN67P59A944Y), nata a Bologna il 19	
		giugno 1967 e residente in Castel Maggiore (BO), Via Dante Alighieri n. 7,	
		rappresentata e difesa dall'Avv. Davide Federici (C.F.	
		FDRDVD88E11A944H, PEC davidefederici@ordineavvocatibopec.it) del	
		Foro di Bologna, presso il cui Studio è elettivamente domiciliata in Bologna,	
		viale Oriani n. 38/2, come da procura in atti;	
		VISTO l'atto di citazione;	
		VISTI gli altri atti e documenti di causa;	
		UDITI nella pubblica udienza del 18 marzo 2026:	
		il relatore Primo Referendario Dott.ssa Khelena Nikifarava;	
		il Pubblico Ministero nella persona del Procuratore Regionale Dott. Claudio	
			1

Chiarenza;

l'Avv. Davide Federici per la convenuta.

FATTO

I. Con atto di citazione depositato in Segreteria in data 11 novembre 2025, preceduto dalla regolare notifica dell'invito a dedurre, la Procura regionale presso questa Sezione Giurisdizionale esercitava l'azione di responsabilità per danno erariale nei confronti della **Sig.ra Sabrina ARCANGELI**, chiedendone la condanna al risarcimento del danno arrecato all'Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale dell'Emilia-Romagna, quantificato nella somma complessiva di **euro 79.381,69 euro**, di cui euro 44.515,41 a titolo di illecita percezione di emolumenti, euro 8.405,69 a titolo di danno da disservizio ed euro 26.460,56 a titolo del danno all'immagine *ex art. 55-quinquies* del d.lgs. n. 165/2001.

In particolare, la Procura erariale contestava il mancato rispetto del requisito della convivenza della Sig.ra Arcangeli con la madre disabile, previsto per l'accesso al congedo straordinario retribuito ai sensi dell'art. 42, comma 5, del d.lgs. n. 151/2001, di cui l'odierna convenuta ha beneficiato nel periodo dal 3 novembre 2021 al 20 marzo 2023.

II. In data 16 febbraio 2026 la convenuta Arcangeli indirizzava alla Procura regionale l'istanza di parere in merito alla possibilità di accesso al rito abbreviato *ex art. 130 c.g.c.*, offrendosi di versare l'importo di euro 8.000,00.

Il successivo 17 febbraio 2026 la Procura erariale esprimeva il parere negativo alla definizione del giudizio con rito abbreviato, in quanto la parte più rilevante del danno erariale contestato riguardava l'illecita percezione di emolumenti, configurandosi quindi il doloso arricchimento della Sig.ra Arcangeli.

III. In data 23 febbraio 2026 la convenuta Arcangeli si costituiva in giudizio a mezzo dell'Avv. Davide Federici del Foro di Bologna, senza riproporre l'istanza di accesso al rito abbreviato e concludendo, in via principale, per il rigetto integrale della domanda attorea e, in via subordinata, per la rideterminazione dell'importo *“oggetto di condanna al risarcimento detraendo la somma di € 11.928,84, poiché già trattenuta dallo Stato al momento dell'erogazione degli emolumenti, e la somma di € 30.300,00, in quanto oggetto di sequestro disposto dal GIP del Tribunale di Bologna ed eseguito il giorno 23.10.2023”* e, sempre in via subordinata, per il rigetto della domanda relativa al danno all'immagine ovvero per la condanna *“al pagamento della minor somma che sarà ritenuta di giustizia in via equitativa”*.

In via istruttoria, la Sig.ra Arcangeli chiedeva l'ammissione di un'articolata prova testimoniale, indicando nominativi di ben 8 testimoni.

IV. All'odierna udienza il Procuratore Regionale Dott. Claudio Chiarenza e l'Avv. Davide Federici per la convenuta svolgevano ampie difese come da verbale, insistendo per l'accoglimento delle conclusioni in atti.

In particolare, l'Avv. Federici per la convenuta depositava un'istanza di dissequestro della somma di euro 30.300,00, indirizzata al Tribunale Penale di Bologna in funzione di giudice dell'esecuzione, non avendo la sentenza n. 1094/2025 del medesimo Tribunale, dichiarativa dell'estinzione del reato di cui la Sig.ra Arcangeli era imputata, disposto nulla al riguardo.

Di conseguenza, l'Avv. Federici insisteva per le richieste istruttorie formulate e chiedeva un differimento della trattazione in attesa della pronuncia del Tribunale penale, al fine di consentire alla Sig.ra Arcangeli di riformulare in diversi termini economici l'istanza di accesso al rito abbreviato.

Il Procuratore Regionale Chiarenza si opponeva alle richieste istruttorie, evidenziando altresì la maturazione della decadenza processuale per l'accesso al rito abbreviato.

DIRITTO

1. Preliminarmente il Collegio osserva che la richiesta della difesa della Sig.ra Arcangeli di differimento della trattazione in attesa della pronuncia del Tribunale penale in sede di incidente di esecuzione sul punto del dissequestro della somma di euro 30.300,00, formulata nel corso dell'odierna udienza, non può trovare accoglimento.

Infatti, anche volendo prescindere dalla giurisprudenza di questa Corte sulla autonomia ed indipendenza del processo amministrativo-contabile rispetto al procedimento penale, nella presente fattispecie la richiesta di differimento adduce la necessità di attendere l'esito di un incidente di esecuzione pendente dinanzi al Giudice penale sul punto del recupero della somma già oggetto di sequestro cautelare, quindi un elemento del tutto estraneo all'accertamento dell'eventuale responsabilità per danno erariale della Sig.ra Arcangeli.

Né l'esito di tale giudizio esecutivo pendente dinanzi al Tribunale Penale di Bologna potrebbe assumere rilievo ai fini dell'eventuale accesso della Sig.ra Arcangeli al rito abbreviato *ex art. 130 c.g.c.*, in quanto la relativa richiesta, nell'ambito del giudizio di primo grado, deve essere presentata "*a pena di decadenza nella comparsa di risposta*" (art. 130, comma 1, c.g.c.).

Pertanto, non avendo la Sig.ra Arcangeli formulato la richiesta di accesso al rito abbreviato *ex art. 130 c.g.c.* nella propria comparsa di costituzione e risposta, la stessa risulta decaduta dalla relativa facoltà nell'ambito del presente giudizio di primo grado.

Conseguentemente questo Collegio ritiene che non sussistano le condizioni per disporre il rinvio della trattazione, potendo quindi proseguire nella autonoma decisione del giudizio.

2. In via istruttoria, il Collegio ritiene di rigettare le richieste di ammissione di prova testimoniale formulate dalla convenuta, in quanto tali mezzi istruttori si appalesano superflui, a fronte dell'ampio materiale probatorio già presente negli atti di causa, sufficiente a consentire al Collegio la valutazione della condotta tenuta dalla Sig.ra Arcangeli.

In particolare, la testimonianza della Sig.ra Marekhi Kobakhidze (all'epoca dei fatti la badante della madre dell'odierna convenuta) risulta superflua, avendo la stessa già fornito precise e concordanti informazioni sui fatti rilevanti ai fini del presente giudizio in sede di sommarie informazioni *ex art. 351 c.p.p.* rese alla Guardia di Finanza, I Nucleo Operativo Metropolitano Bologna, in data 10 luglio 2023 (all. 7 al doc. 3 della Procura, Riscontro della Guardia di Finanza del 13 maggio 2025).

Le ulteriori testimonianze risultano, invece, superflue in quanto vertenti sui fatti potenzialmente rilevanti esclusivamente ai fini della quantificazione di alcune voci del danno erariale che restano tuttavia non provate nell'*an* dalla Procura erariale, non avendo la parte attrice assolto il proprio onere probatorio in merito all'asserita illegittimità della condotta della Sig.ra Arcangeli.

3. Nel merito, la Procura erariale contesta alla Sig.ra Arcangeli la condotta illecita consistente *“nell’aver falsamente attestato, con domanda del 18 ottobre 2021, una stabile convivenza con la di lei madre Signora Anna Luisa Borra, previo formale e non reale cambio di residenza (dal Comune di Castelmaggiore [rectius: Castel Maggiore], luogo di residenza del proprio*

nucleo familiare, a quello Bologna, luogo di residenza della Signora Borra), al fine di ottenere, da parte della datrice di lavoro Agenzia delle Entrate, Direzione regionale, un congedo straordinario per 24 mesi, poi effettivamente ottenuto con il provvedimento n. 80193 del 27 ottobre 2021, ai sensi dell'art. 42, comma 5, del d.lgs. n. 151/2001, per assistere la medesima madre, affetta da disabilità grave non rivedibile di cui all'art. 3, comma 3, della l. n. 104/1992".

Anche all'udienza di trattazione la Procura Regionale confermava che il danno erariale all'Agenzia delle Entrate sarebbe stato provocato dall'accesso ai benefici previsti dalla legge n. 104/1992 in assenza del requisito della stabile convivenza con la madre assistita.

Per completezza, si rileva che nella parte motiva dell'atto di citazione viene contestata alla Sig.ra Arcangeli anche la mancanza di *"un'assistenza effettiva, permanente e continuativa, che solo detta convivenza avrebbe dovuto e potuto garantire"*.

La domanda attorea non è fondata.

4. Dalla documentazione in atti risulta che la Sig.ra Arcangeli ha usufruito del congedo retribuito per l'assistenza alla madre disabile dal 3 novembre 2021 al 20 marzo 2023 (quindi, per un periodo inferiore ai 24 mesi della durata massima prevista dalla legge ed inizialmente richiesta).

Dopo l'anticipato rientro in servizio su domanda della stessa Sig.ra Arcangeli, a distanza di circa un anno - in data 9 aprile 2024 - l'odierna convenuta rassegnava le dimissioni dal rapporto di lavoro con l'Agenzia delle Entrate, con decorrenza dal 17 giugno 2024.

Secondo la tesi difensiva, le dimissioni della Sig.ra Arcangeli erano

determinate dalla necessità di prestare l'assistenza continuativa alla madre, affetta da plurime patologie, negli ultimi mesi di vita, fino al decesso avvenuto in data 24 luglio 2025.

5. Il congedo di cui ha usufruito la Sig.ra Arcangeli è previsto dall'art. 42, comma 5, della l. n. 151/2001 – mediante rinvio all'art. 4, comma 2, della l. n. 53/2000 – a favore del figlio convivente di soggetto con disabilità in situazione di gravità, accertata ai sensi dell'art. 4, comma 1, della l. n. 104/1992, in mancanza del coniuge e dei genitori.

L'art. 42, comma 5, ultimo periodo, della l. n. 151/2001 prevede espressamente che *“Il diritto al congedo di cui al presente comma spetta anche nel caso in cui la convivenza sia stata instaurata successivamente alla richiesta di congedo”*.

L'art. 42, comma 5-bis, della l. n. 151/2001 prevede la durata massima di due anni nell'arco della vita lavorativa e la possibilità di usufruire del congedo anche se l'assistito è ricoverato a tempo pieno, purché la presenza del familiare sia richiesta dai sanitari.

Il successivo comma 5-ter prevede il *“diritto a percepire un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione, con riferimento alle voci fisse e continuative del trattamento”*, accedendo altresì alla contribuzione figurativa, per entrambe le voci fino all'importo complessivo massimo – da rivalutarsi annualmente – di euro 43.579,06 annui.

Viceversa, tale periodo *“non rileva ai fini della maturazione delle ferie, della tredicesima mensilità e del trattamento di fine rapporto”* (art. 42, comma 5-quinques, della l. n. 151/2001).

6. La legge non contiene una nozione specifica della convivenza rilevante ai fini del congedo di cui all'art. 42, comma 5, della l. n. 151/2001, ma un criterio

ermeneutico può essere desunto dall'art. 1, comma 36, della l. n. 76/2016 – richiamato dalla disposizione in esame a proposito del convivente di fatto come avente diritto al congedo medesimo – che definisce la convivenza come stabile legame affettivo “*di reciproca assistenza morale e materiale*”, unitamente alla comune residenza anagrafica cui fa riferimento il successivo comma 37.

La residenza è definita dall'art. 43, comma 2, c.c. quale “*luogo in cui la persona ha la dimora abituale*”.

La giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di evidenziare la prevalenza dell'elemento volontario nella scelta della residenza: “*La nozione di residenza di una persona, ai sensi dell'art. 43 c.c., è determinata dall'abituale e volontaria dimora in un determinato luogo, che si caratterizza per la permanenza in tale luogo per un periodo prolungato apprezzabile, anche se non necessariamente prevalente sotto un profilo quantitativo e dall'intenzione di abitarvi stabilmente, rivelata dalle consuetudini di vita e dallo svolgimento delle normali relazioni sociali, familiari, affettive. Tale stabile permanenza sussiste anche quando una persona lavori o svolga altra attività fuori del Comune di residenza, purché torni presso la propria abitazione abitualmente, in modo sistematico, una volta assolti i propri impegni e sempre che mantenga ivi il centro delle proprie relazioni familiari e sociali.*” (Cass. ord. n. 3841/2021, grassetto aggiunto).

Sul punto degli indici della predetta intenzionalità, la dichiarazione anagrafica di residenza assume un valore probatorio di presunzione forte, anche se non assoluta: “*La presunzione di corrispondenza delle risultanze anagrafiche alla realtà effettiva riguardo alla residenza di una persona fisica (luogo in cui essa ha la dimora abituale), basandosi sul particolare meccanismo approntato dal*

legislatore al fine di garantire che il dato reale continui a corrispondere a quello formale (artt. 43, 44 c.c. e 31 disp. att.; artt. 2 e 11 L. 24 dicembre 1954, n. 1228; artt. 5, 11 e 13 D.P.R. 31 gennaio 1958, n. 136; D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223), benché non abbia valore assoluto (iuris et de iure), deve considerarsi munita di una particolare resistenza, nel senso che, nel caso in cui ai fini del suo superamento non si adducano prove tipiche, di tenore univocamente concludente, ma elementi a loro volta presuntivi, i requisiti di gravità, precisione e concordanza di questi ultimi vanno apprezzati dal giudice del merito con particolare rigore” (Cass. sent. n. 8554/1996).

7. In relazione al quadro normativo appena illustrato, il Collegio osserva che la Procura erariale non ha fornito un corredo probatorio sufficiente per superare “la presunzione di corrispondenza delle risultanze anagrafiche alla realtà effettiva”, risultando, viceversa, dagli stessi elementi indiziari raccolti dalla Guardia di Finanza documentata la costante presenza della Sig.ra Arcangeli presso l’abitazione della madre quanto meno per diverse ore giornaliere (cfr. p. 3 dell’all. 7 al doc. 3 della Procura, Riscontro della Guardia di Finanza del 13 maggio 2025).

Né può essere oggetto di contestazione la circostanza del trasferimento della residenza anagrafica della Sig.ra Arcangeli presso l’abitazione della madre in funzione della domanda del congedo, trattandosi di un’eventualità espressamente consentita dall’art. 42, comma 5, ultimo periodo, della l. n. 151/2001.

Al contempo, tutta la documentazione prodotta dimostra un costante legame di assistenza morale e materiale fornita dalla Sig.ra Arcangeli alla propria madre disabile, necessario – unitamente alla comune residenza anagrafica – per

integrare la nozione di convivenza.

Peraltro, l'ampio materiale probatorio raccolto dagli inquirenti nell'ambito penale non è mai stato oggetto di un vaglio pieno da parte del giudice, avendo la Sig.ra Arcangeli in tale sede optato già nella fase delle indagini preliminari per il procedimento premiale di messa alla prova *ex art. 464-quater c.p.p.*, con la conseguente estinzione del reato contestatole per l'esito positivo della prova medesima (sent. n. 1094/2025 del Tribunale di Bologna, Sezione dei Giudici per le indagini preliminari, doc. 1 della convenuta).

L'attento esame di tale corredo probatorio da parte di questo Collegio, secondo le regole dell'autonoma valutazione delle risultanze di indagini svolte dalla Procura penale quali elementi indiziari, non consente di ritenere provata alcuna condotta illegittima da parte dell'odierna convenuta.

8. In primo luogo, deve essere rilevato, anche dalla documentazione fotografica elaborata dalla Guardia di Finanza in sede di analisi della geolocalizzazione delle celle telefoniche agganciate dal cellulare della Sig.ra Arcangeli, che le due abitazioni in cui risiedevano, rispettivamente, la madre ed il marito dell'odierna convenuta si trovavano, in realtà, a breve distanza l'una dall'altra.

Infatti, l'abitazione della madre della Sig.ra Arcangeli in via Agucchi n. 251 si trovava all'estrema periferia Nord del Comune di Bologna, a poche centinaia di metri dalla tangenziale e a breve distanza dal confine proprio con il Comune di Castel Maggiore, dove risiedeva il marito dell'odierna convenuta.

Le due abitazioni – anche se formalmente site in due Comuni distinti – risultavano peraltro non solo collocate a distanza di pochi chilometri, ma anche comodamente collegate da una strada principale a scorrimento veloce, con un tempo di percorrenza in auto stimabile, secondo la comune esperienza, in circa

10 minuti.

In relazione a tale stato dei luoghi, appaiono particolarmente convincenti le argomentazioni della difesa della convenuta sui limiti della valenza probatoria del tracciamento Geo.S.A.T. di un'utenza cellulare, in quanto in relazione alle condizioni di traffico telefonico l'apparecchio può agganciare una cella contigua alla porzione di territorio in cui si trovi, che risulti più libera, richiamando anche l'orientamento delle giurisprudenza di legittimità per cui *“l'affermazione della presenza in un certo luogo del detentore del dispositivo richiede necessariamente ulteriori elementi tali da dimostrare la sua reale presenza fisica in quel medesimo luogo, da escludere che il dispositivo fosse detenuto da qualcun altro, da precisare l'esatta posizione all'interno dell'area cui si riferisce la cella”* (Cass. sent. n. 12771/2023).

Di conseguenza, dalla documentazione in atti non risulta possibile stabilire con certezza il numero dei pernottamenti della Sig.ra Arcangeli rispettivamente presso l'abitazione della madre e presso l'abitazione del marito.

Peraltro, sul punto occorre sempre tenere a mente la giurisprudenza di legittimità già richiamata al punto 6 *supra* (Cass. ord. n. 3841/2021) che non richiede una presenza prevalente in termini quantitativi al fine di stabilire la residenza di una persona in un certo luogo.

9. Sul tema dell'effettivo impegno della Sig.ra Arcangeli nell'assistenza continuativa alla madre malata, non vi sono motivi per mettere in dubbio quanto dichiarato della badante in sede di sommarie informazioni alla Guardia di Finanza, in quanto tutte le risposte della Sig.ra Kobakhidze risultano connotate da coerenza intrinseca ed estrinseca.

In particolare, sulla domanda se nella sua attività di badante fosse coadiuvata

da qualcuno, la Sig.ra Kobakhidze risponde: “*Per svolgere il mio lavoro vengo aiutata anche dai figli della signora, Ganmauro e Sabrina. La signora Sabrina è più presente rispetto all’altro figlio e lei resta a dormire anche di notte.*” (all. 7 al doc. 3 della Procura, Riscontro della Guardia di Finanza del 13 maggio 2025, p. 6 del file pdf).

Peraltro, da tale testimonianza risulta confermata anche la circostanza dei pernottamenti della Sig.ra Arcangeli presso l’abitazione della madre, mentre l’impossibilità di desumerne dal verbale delle sommarie informazioni testimoniali la frequenza esatta di tali pernottamenti non è sufficiente per superare la presunzione dell’effettività della residenza anagrafica.

Inoltre, sempre la Sig.ra Kobakhidze afferma che la Sig.ra Arcangeli aveva portato la madre con sé anche in vacanza nell’estate 2022 (mentre non rileva ai fini della presente decisione la notizia delle vacanze dell’odierna convenuta con la madre nell’estate 2023, in quanto successive al periodo in contestazione).

A tale riguardo risultano coerenti le allegazioni difensive della Sig.ra Arcangeli sul fatto che tali vacanze erano trascorse nella casa al mare di proprietà della famiglia sita in Torrette di Fano (PU), con la conseguente assenza delle notizie al riguardo nella banca dati “AlloggiatiWeb” del Ministero dell’Interno, non trattandosi di una struttura ricettiva.

Anche dal verbale dell’audizione personale *ex art. 67 c.g.c.* dinanzi alla Procura regionale presso questa Sezione risulta che in data 22 ottobre 2025 la Sig.ra Arcangeli riferiva “*ampiamente sulla complicata gestione della madre affetta [da] plurime patologie*”, nonché delle difficoltà dell’aiuto da parte del fratello, residente più lontano - in Castelfranco Emilia in provincia di Modena – e con

la famiglia a carico. Purtroppo la sintesi della verbalizzazione sul punto non permette di acquisire ulteriori elementi utili ai fini della valutazione delle dichiarazioni della Sig.ra Arcangeli da parte di questo Collegio.

D'altro canto, anche alla luce della comune esperienza risulta evidente che tutte le attività di cura e di assistenza, morale e materiale, ad una persona anziana non autosufficiente, affetta da plurime e gravi patologie tra cui il morbo di Alzheimer, non potevano essere svolte integralmente dalla sola badante, rendendosi necessaria la costante presenza della Sig.ra Arcangeli sia in casa sia per l'acquisto di generi alimentari e medicinali, l'accompagnamento della madre alle visite specialistiche ed altre incombenze presso uffici pubblici.

Appare, peraltro, perfettamente credibile anche l'allegazione della Sig.ra Arcangeli circa l'accompagnamento settimanale della madre alla tomba del padre, defunto nel 2020, presso il cimitero di Castel Maggiore.

Anche le circa 800 telefonate intercorse tra la Sig.ra Arcangeli e la madre tra il 18 ottobre 2021 ed il 28 dicembre 2022, con una media di oltre 2 telefonate giornaliere nell'arco temporale di 436 giorni, lungi dall'essere una circostanza idonea a smentire la convivenza con la madre, costituiscono invece la prova di un costante legame di assistenza morale e materiale.

In tale contesto, oltre alla mancata prova da parte della Procura erariale dell'asserita natura fittizia del trasferimento della residenza anagrafica della Sig.ra Arcangeli presso l'abitazione della madre (v. punti 7 e 8 *supra*), deve ritenersi invece raggiunta la prova dell'assistenza continuativa alla madre disabile da parte dell'odierna convenuta che rappresenta l'altro elemento necessario per affermare il rapporto di convivenza idoneo a giustificare la fruizione del congedo retribuito.

10. Da ultimo, deve essere evidenziata l'irrelevanza probatoria dei sopralluoghi della Guardia di Finanza presso l'abitazione della madre della Sig.ra Arcangeli. Infatti, da un lato, la Sig.ra Arcangeli ha documentato – anche con le foto da Google Maps prodotte *sub* doc. 2 della convenuta – l'impossibilità di osservare dalla strada l'eventuale presenza dell'autovettura della stessa all'interno dell'ampia area condominiale, riferita ad un complesso di più edifici di grandi dimensioni e delimitata da un unico cancello d'accesso con una siepe perimetrale, nonché la presenza di numerosi garage con portoni basculanti, di cui uno di pertinenza dell'appartamento di proprietà della madre dell'odierna convenuta.

Dall'altro lato, si è trattato di sporadici sopralluoghi – precisamente, in 12 giornate nell'arco di oltre 4 mesi (nel periodo dal 10 marzo 2022 al 20 maggio 2022) – di durata tra 10 e 30 minuti ciascuno (in un caso anche di soli 5 minuti), per cui l'eventuale osservazione dell'autovettura della Sig.ra Arcangeli in entrata o in uscita dallo stabile risultava un'evenienza poco probabile e, comunque, ascrivibile ad una coincidenza del tutto casuale.

11. Risultano parimenti inconferenti i dati relativi a 5 brevi soggiorni della Sig.ra Arcangeli con il marito presso strutture alberghiere, nell'arco dei 503 giorni del congedo.

Si è trattato sempre di brevi soggiorni da due pernottamenti ciascuno in località poco distanti da Bologna – presso le strutture ricettive site nelle province di Firenze, Arezzo, Bolzano, Forlì e Padova – con la conseguente possibilità di rientro in giro di poche ore in caso di un'eventuale emergenza legata alla madre.

D'altro canto, sarebbe poco conforme al principio costituzionale di solidarietà

SENT. N. 114/2026/R

– avente valore generale a tutela di tutti i soggetti – precludere ad una persona che assiste in via continuativa un parente gravemente malato la possibilità di usufruire di brevi periodi di recupero delle proprie energie psico-fisiche.

Nel caso della Sig.ra Arcangeli si è trattato di soli 2 giorni di assenza ogni 100 giorni dell'assistenza alla madre, con una condotta difficilmente censurabile.

12. Alla luce di tutto quanto sopra esposto, la domanda proposta dalla Procura regionale non può essere accolta per l'assenza dei presupposti della responsabilità amministrativa, non risultando provato che la Sig.ra Arcangeli abbia posto in essere una condotta illegittima nell'aver usufruito del congedo retribuito per l'assistenza alla madre disabile.

Il rigetto della domanda attorea comporta il diritto della Sig.ra Arcangeli al rimborso delle spese legali, da porre a carico dell'Amministrazione nel cui interesse è stata proposta l'azione, quindi l'Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale dell'Emilia-Romagna, liquidate in misura di euro 3.500,00 (oltre al 4% CPA e IVA, se dovuta) in base ai parametri di cui al Decr. Ministeriale n. 147/2022.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Emilia-Romagna, definitivamente pronunciando,

RIGETTA

la domanda attorea come da motivazione.

Pone a carico dell'Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale dell'Emilia-Romagna a favore della Sig.ra Sabrina Arcangeli le spese legali in misura di euro 3.500,00 (oltre al 4% CPA e IVA, se dovuta).

Manda alla Segreteria per i conseguenti adempimenti.

SENT. N. 114/2026/R

Così deciso in Bologna, nella Camera di consiglio del 18 marzo 2026.

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

Khelena NIKIFARAVA

Vittorio RAELI

(f.to digitalmente)

(f.to digitalmente)

Depositata in Segreteria il 12 giugno 2026

Il Direttore di Segreteria

Dr. Laurino Macerola

(f.to digitalmente)